

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 8

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica -

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017. CONFERMA.

Addì **VENTIQUATTRO FEBBRAIO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **18:00** Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti:

1) SANTONI ALESSANDRO	Presente
2) MONCIATTI GABRIELE	Presente
3) BORELLI PIERLUIGI	Presente
4) STEFANINI PAOLA	Presente
5) NIVAZZI FRANCESCA	Presente
6) CAROSI LORENZA	Presente
7) BERNARDONI DAVIDE	Presente
8) VEZZANI MICHELA	Presente
9) BICHICCHI MATTEO	Presente
10) STEFANINI MASSIMO	Presente
11) VENTURI FAUSTO	Assente
12) VENTURA MICHELA	Presente
13) NANNONI MASSIMO	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **BRIZZI CLEMENTINA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **STEFANINI PAOLA, MONCIATTI GABRIELE, STEFANINI MASSIMO**

OGGETTO: Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017. Conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra i punti più salienti della proposta. Espone le aliquote del tributo sui servizi indivisibili.

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come l'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dalla tassa favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e nei confronti dei separati o divorziati il cui immobile risulta assegnato all'ex coniuge;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO CHE le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 241.711,57, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2016;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali

testualmente recitano: “676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

VISTO inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

ATTESO CHE la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato all'interno del Regolamento IUC con deliberazione di Consiglio Comunale n.25

del 31.03.2014 modificato con deliberazione n. 22 in data 08.06.2015, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 in data 26.02.2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, è stato deciso:

Fattispecie	Aliquota
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	1,0 per mille
abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	ESENTE

e ha stabilito che il tributo TASI, per l'anno 2016, non venisse applicato a tutti gli altri fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili compresi i fabbricati del gruppo catastale "D" immobili produttivi (compresi D/10);

CONSIDERATO che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a €. 247.088,00 mentre per l'anno 2016 ammonta a € 2.30524 e che la quota di ristoro per l'abolizione TASI abitazione principale a carico del fondo di solidarietà comunale anno 2016 ammonta a €240.061,24;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota
-------------	----------

Abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	esenti
Abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,50%
Altri immobili e aree fabbricabili	1,06%

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO quindi di fissare, confermando le aliquote dell'anno 2016, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	1,0 per mille
abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	ESENTE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2016 di approvazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2016 del Comune di San Benedetto Val di Sambro;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) modificato con deliberazione n. 22 del 08.06.2015;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

TENUTO CONTO inoltre che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

individuati per l'anno 2017 come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTO
Segreteria generale, personale e organizzazione	€ 316.575,41
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 81.506,91
Ufficio Tecnico	€ 121.401,91
Funzione di Polizia Locale – Sicurezza e vigilanza	€ 62.050,24

Cultura	€ 11.032,80
Impianti Sportivi	€ 12.881,20
Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 661.144,23
Urbanistica e gestione del territorio	€ 52.722,45
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi del territorio	€ 17.406,93
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona	€ 265.536,19
totale	€ 1.602.258,27

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 avente ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.”* (16G00242) (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) al comma 454 testualmente recita: *“454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017.”*
- il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 *“Proroga e definizione di termini.”*(16G00260) (GU n.304 del 30-12-2016) all'art.5 c. 11 testualmente recita: *“11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”* ha differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti locali per l'anno 2017;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del*

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come riportati nell'allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESENTI N° 12 ASTENUTI N° 3 (Stefanini Massimo, Ventura Michela e Nannoni Massimo),

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 9, FAVOREVOLI N° 9, CONTRARI Nessuno, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE E APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	1,0 per mille
abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	ESENTE

- 2) **DI STIMARE** in €3.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 3) **DI STABILIRE** in € 1.602.258,27 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella parte dispositiva del presente provvedimento;
- 4) **DI STABILIRE CHE** il tributo TASI, anche per l'anno 2017, non viene applicato a tutti gli altri fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili compresi i fabbricati del gruppo catastale "D" immobili produttivi (compresi D/10);
- 5) **DI DARE ATTO** che:
 - tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;
 - potranno essere suscettibili di modifiche così come previsto;
 - i relativi versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite di legge;
 - per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n.25 del 31.03.2014 e modificato con deliberazione n. 22 in data 08.06.2015;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze mediante trasmissione telematica sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
6. **DI DISPORRE** inoltre che l'Ufficio Tributi del Comune di San Benedetto Val di Sambro adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate.
7. **DI DICHIARARE** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** con separata, successiva e seguente votazione:

PRESENTI N° 12 ASTENUTI N° 3 (Stefanini Massimo, Ventura Michela e Nannoni Massimo),
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 9, FAVOREVOLI N° 9, CONTRARI
Nessuno ,
resa nei modi di legge a mente dell'art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017. Conferma.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 10.02.2017

IL RESPONSABILE DI AREA

dott.ssa Elisabetta BATTANI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 10.02.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elisabetta BATTANI

**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 24/02/2017**

OGGETTO:

**Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.
Conferma.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
BRIZZI CLEMENTINA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).